



## VERBALE N. 1

**APPALTO SPECIFICO, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE IL RICORSO AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID 2681- AS N. 4442064 (CIG B21B8BB602) - PER LA FORNITURA DI LICENZE SALESFORCE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE DI CRM DEL SISTEMA CAMERALE**

Il giorno 1° luglio 2024 alle ore 12.00, con modalità telematiche, attraverso il Sistema, ai fini dello svolgimento della seduta pubblica di cui al parag. 20 del Capitolato d'oneri, è presente il Responsabile Unico del Progetto Dr. Alberto Caporale, nominato con determinazione dirigenziale n. 201 del 12 giugno 2024, con il supporto dell'Ufficio Provveditorato di Unioncamere.

### PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 201 del 12 giugno 2024 è stato indetto un Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di licenze Salesforce per l'implementazione della soluzione di CRM del sistema camerale, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2325), per un importo pari ad € 1.720.000,00 IVA esclusa e per una durata pari a 36 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la partecipazione alla procedura è riservata esclusivamente agli operatori economici ammessi, secondo le modalità indicate nel Bando istitutivo dello SDAPA, alla categoria merceologica di ammissione oggetto dell'appalto;
- in data 1° luglio 2024 alle ore 10:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte ed entro il predetto termine sono pervenuti i seguenti plichi telematici:
  - plico telematico della TELECOM ITALIA S.P.A. pervenuto in data 27 giugno 2024 alle ore 15:49;
  - plico telematico della ITALWARE S.R.L. pervenuto in data 28 giugno 2024 alle ore 16:55;
  - plico telematico della VAR GROUP S.P.A. pervenuto in data 28 giugno 2024 alle ore 17:29;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP procede, in conformità a quanto stabilito dal parag. 20 del Capitolato d'oneri, a verificare la regolarità, la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata dai suddetti operatori economici.

La documentazione è regolare, completa e conforme alle prescrizioni della *lex specialis* di gara, ad eccezione: a) del caricamento da parte della TELECOM ITALIA S.P.A. di un DGUE formato xml, trasformato in pdf che non risulta leggibile; b) del caricamento da parte della VAR GROUP S.P.A. di un DGUE formato xml, trasformato in pdf che non risulta leggibile e di un documento denominato "P\_1002098784", recante la garanzia provvisoria, che non risulta integralmente leggibile.

Il RUP ritiene di dare attivare la procedura di soccorso istruttorio di all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti dei suddetti operatori economici.

Inoltre, il RUP rileva che l'operatore economico TELECOM ITALIA S.P.A., nella dichiarazione integrativa, ai fini di cui all'art. dell'articolo 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la dichiarazione relativa al possesso del requisito, elenca una serie di circostanze che hanno variamente condotto, nell'ambito di contratti di appalto, all'applicazione di penali, a risoluzioni e contestazioni.

Tra queste, alcune sono state oggetto di comunicazione all'ANAC e hanno, quindi, determinato, l'inserimento di annotazioni nel Casellario Informatico; si tratta, in ogni caso, di annotazioni non



aventi carattere sanzionatorio e non comportanti l'automatica esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche.

In particolare, l'operatore economico dichiara che:

- 1) Nel marzo 2020 il Politecnico di Torino ha comunicato l'applicazione di € 72.446,40 di penali per il mancato rispetto dei tempi di consegna della fornitura di una espansione per cluster HPC e un server per cluster Big Data, rientrante in un contratto di importo di Euro 842.400,00, oltre IVA, sottoscritto il 02.08.2019. L'operatore economico precisa che: a) i ritardi sono stati generati da circostanze non direttamente riconducibili a Telecom in quanto conseguenti a significativi problemi di approvvigionamento di parte dei materiali da parte dei subfornitori di Telecom (Dell/Intel), come anche rappresentato nella lettera di controdeduzioni presentata dalla Società e nella proposta di sostituzione di alcuni apparati proposta al Committente per ovviare ai ritardi; b) l'Amministrazione non ha comunque risolto il contratto in quanto non ha ritenuto grave l'inadempimento contestato a Telecom ma ha deciso di procedere con il collaudo che si è concluso con esito positivo; c) la penale è stata saldata;
- 2) Nel giugno 2021 la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, ha trasmesso al RTI costituito tra le Società CID Software Studio S.p.A. (Mandataria), Telecom Italia S.p.A. e Prodeo S.p.A. (Mandanti) la Determina Dirigenziale n. 207 del 19.05.2021 attraverso la quale è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto relativo alla "Costruzione del Sistema Informativo Pugliese dell'Ambiente (SIPA)", di cui al Contratto rep. n.007712 del 28.11.2006, di importo pari ad € 8.550.334,68 oltre IVA. L'operatore economico precisa che: a) le motivazioni di tale provvedimento conducono esclusivamente alla Mandataria del RTI gli inadempimenti a fondamento dell'intervenuta risoluzione; b) il RTI con atto notificato al Tribunale Civile di Bari in data 31 gennaio 2022 ha avviato l'azione giudiziale per (i) far accertare l'illegittimità e l'inefficacia della risoluzione disposta dalla Regione e per (ii) chiedere la risoluzione del Contratto SIPA per il grave inadempimento della Regione stessa; c) avverso l'annotazione nel Casellario Informatico Telecom in data 04 febbraio 2022 ha presentato ricorso presso il competente TAR Lazio per l'oscuramento dell'annotazione stessa nei propri confronti;
- 3) Nel febbraio 2024 l'"Azienda Zero" per il governo della sanità della Regione del Veneto ha comunicato a Telecom l'applicazione di € 64.746,84 di penali per disservizi verificatisi nell'ambito delle prestazioni relative al Contratto avente ad oggetto la fornitura di "Servizi di infrastruttura cloud dedicati al Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale ed al Sistema Amministrativo Contabile", di importo pari ad € 1.846.588,08 oltre IVA. L'operatore economico precisa che: a) si è trattato di un disservizio causato da un down elettrico occorso nel Data Center Telecom di Rozzano (MI), dove viene gestita l'infrastruttura cloud per il Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale di Azienda Zero, che ha reso inaccessibile l'accesso all'infrastruttura cloud dedicata fornita da Telecom; b) Telecom in fase di risoluzione del disservizio ha posto in essere una serie di interventi tecnici volti ad evitare che situazioni analoghe possano verificarsi nuovamente; c) la penale è stata saldata; d) le penali complessivamente applicate sono pari al 3,51% del valore del Contratto e, quindi, in misura ben lontana dalla soglia di applicazione massima del 10% del valore contrattuale.

In merito a quanto sopra, si evidenzia che nessuna delle circostanze esposte è idonea ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023.

Difatti, quanto alla fattispecie sub 1) le penali sono comparabili alla richiesta di risarcimento del danno se conseguono, come noto, all'inadempimento di una prestazione sostanziale rispetto al complesso degli impegni assunti dal contraente. Inoltre, l'applicazione di penali contrattuali non integra di per sé la violazione dei doveri professionali e non costituisce prova di grave negligenza idonea a giustificare l'esclusione dalla procedura (Cons. Stato, Sez. V, n. 2794 del 30 aprile 2019, e Adunanza Plenaria n. 1346 del 2018; Cons. Stato, Sez. III, n. 8236 del 22 dicembre 2020), dovendosi ponderare una serie di elementi, tra cui la gravità della condotta che ha determinato l'irrogazione della penale. Nella specie, dalla circostanza che la Stazione appaltante ha certificato la positiva conclusione del servizio da parte dell'operatore economico, può dedursi l'insussistenza di un inadempimento ad una prestazione sostanziale prevista dal contratto e comunque la non gravità dell'inadempimento posto in essere. A ciò si aggiunga che la TELECOM ITALIA S.P.A. ha saldato



quanto dovuto. Quanto alla fattispecie sub 2), per stessa ammissione della Stazione appaltante, l'inadempimento non sarebbe stato posto in essere dalla TELECOM ITALIA S.P.A. ed è allo stato *sub iudice* (anche relativamente all'annotazione nel Casellario Informatico). Quanto alla fattispecie sub 3) vale quanto sopra esposto relativamente alla fattispecie sub 1), in relazione alla non gravità dell'inadempimento (tenuto conto del fatto che il contratto è ancora in corso di esecuzione). La seduta si chiude alle ore 13:00.

**F.to Dr. Alberto Caporale**